



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1172 DEL 12/08/2026

AREA TECNICA AMBIENTE SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
DITTA FAEDA SPA
SEDE DI INSTALLAZIONE: VIA DELLA CONCIA - ARZIGNANO
CODICE IPPC: 6.3 – Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
Nuova autorizzazione a seguito di “Aumento della potenzialità produttiva”

IL DIRIGENTE

Considerato che la ditta Faeda SpA, per lo stabilimento ubicato in Via della Concia 95 in comune di Arzignano è titolare dell'AUA n. 43 del 28/08/2014 e successivi aggiornamenti, rilasciata dal comune di Arzignano e che tale provvedimento comprende i seguenti titoli abilitativi.

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di Acque del Chiampe Spa;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 della Provincia di Vicenza;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 al Comune di Arzignano (VI).

Vista la documentazione presentata da parte della ditta Faeda S.p.A., con sede legale via Pellizzari n. 3 in Comune di Montorso Vicentino e operativa in comune di Arzignano, via della Concia n. 95, relativa al progetto “Aumento della potenzialità produttiva” con cui è stata richiesta l’attivazione della procedura di valutazione impatto ambientale (VIA) e contestuale autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 (agli atti con prot.n. 55437 del 20.12.2023) e successivamente integrata (agli atti con prot.nn 56050 del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

22.12.2023, 56349, 56351, 56352, 56353, 56354, 56355, 56356, 56357, 56358. 56359, 56360, 56362, 57363, 56364 e 56365 del 27.12.2023 e 56622 del 28.12.2023).

Dato atto che il progetto proposto rientra nella tipologia progettuale indicata nell'Allegato III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 - Lettera i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

Tenuto conto che la procedura di valutazione impatto ambientale e contestuale autorizzazione integrata ambientale rientra, per il progetto in parola, tra le competenze individuate in capo alla Provincia dalla Legge Regionale n. 4/2016 (Allegato A e B) e che, per l'istanza richiamata, l'avvio del procedimento e l'attività istruttoria in materia di VIA e di AIA si sono svolte in maniera unificata attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni in materia, come previsto dall'art. 10 c.2 del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che nell'ambito di tale procedura, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, sono state acquisite ulteriori integrazioni e valutate le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica, che hanno portato alle seguenti determinazioni:

- parere di compatibilità ambientale n.16/2024 espresso dal Comitato tecnico provinciale VIA, nella seduta del giorno 14/11/2024, con le condizioni ambientali ivi riportate;
- esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, espresso nella seduta del 14/11/2024, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta;
- determina dirigenziale n. 1562 del 28/11/2024, con la quale si è proceduto all'adozione del provvedimento di VIA favorevole al progetto presentato, prevedendo che i limiti, le prescrizioni ed il piano di monitoraggio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sarebbero stati fissati con successivo atto.

Ritenuto quindi, di procedere al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale che, nel presente caso, va a costituire/sostituire, per quanto delineato all'allegato IX alla parte II del D.Lgs n. 152/06:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/06);
- autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs. 152/06).

Vista la decisione 2013/84/UE "*Decisione di esecuzione della Commissione, dell' 11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali*" e che il ciclo produttivo e l'organizzazione dell'azienda sono sinteticamente riportati in "*Allegato I*" al presente provvedimento.

Rilevato che il parere n.16/2024 espresso dal Comitato tecnico provinciale VIA condizionava il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle seguenti condizioni preliminari, su cui dare evidenza:

- a) del dato sui quantitativi annuali di soluzione esausta prodotta dall'impianto (scrubber), al fine di stabilire al gestore della fognatura di valutare la congruità ed accettabilità della miscelazione tra la soluzione esausta e le altre acque di processo;
- b) dell'implementazione del PMC con l'effettuazione periodica (triennale) delle indagini ambientali svolte in negli ambienti di lavoro, con proposta

di un set di postazioni e parametri;

c) della predisposizione ed invio di una relazione tecnica contenente il piano di campionamento, che descriva le modalità di campionamento delle emissioni in atmosfera nelle condizioni di massimo carico, una valutazione della resa di abbattimento e dello stato di esercizio del sistema di abbattimento;

d) della legittimazione delle procedure connesse alla prevenzione incendi e relative alla presentazione delle istanze relative:

- alle modifiche per la sostituzione impianto termico CT2 di potenzialità 2,683 MW;

- al rinnovo della S.C.I.A. per la prevenzione incendi;

e) dell'ottemperanza a quanto richiesto da Acque del Chiampo spa nel proprio parere relativamente all' "invio da parte della ditta proponente, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, di una planimetria dell'insediamento produttivo in scala opportuna, preferibilmente 1:200 e/o 1:100, che indichi, anche per i piazzali dell'area "ex Peroni", la rete di raccolta e le vasche utilizzando i seguenti riferimenti cromatici: rete idrica in azzurro; rete di processo in rosso; rete civile nera in arancione e rete meteorica in blu. L'elaborato grafico dovrà essere firmato e timbrato da un professionista abilitato. L'intestazione dell'elaborato deve contenere le seguenti indicazioni minime: ragione sociale ed indirizzo completo dell'attività produttiva, data emissione, oggetto dell'elaborato";

f) del riscontro a quanto richiesto da Acque del Chiampo spa nel proprio parere relativamente "all'abbattimento di acido solfidrico generatosi nelle vasche di accumulo finali V1-V2-V3-FT, come descritto nell'All.4.2_Progetto Fluicom_emissione 10, di valutare di estendere per quanto tecnicamente possibile l'aspirazione anche ai "locali" dei sistemi filtranti al fine di garantire l'assenza di emissioni di idrogeno solforato (H_2S) nell'area e nelle pertinenze del manufatto di scarico, per evitare guasti della strumentazione di controllo quali-quantitativa e tutelare la salute e sicurezza degli operatori del Gestore addetti al controllo".

Considerato che la ditta ha dato riscontro a quanto sopra con documentazione agli atti con prot.n. 53129 del 12/11/2025.

Visto che questa Amministrazione ha conseguentemente richiesto ad Acque del Chiampo e ad Arpav il parere di competenza in merito a quanto presentato dalla ditta (prot.n. 3490 del 27/01/2026), ricevendo i seguenti riscontri:

- Acque del Chiampo, parere favorevole (agli atti con prot.n. 8577 del 23/02/2026), con aggiornamento del valore dei limiti per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);

- ARPAV, parere favorevole (agli atti con prot.n. 28449 del 12/06/2026) con le seguenti precisazioni

- in relazione alla tabella 1.5.1 "Punti di emissione - emissioni convogliate", per i punti di emissioni dovrà essere fornita nel report annuale una rendicontazione delle ore/anno di attività, ai soli fini statistici; allo stesso modo nella tabella 1.6.1 "Punti di emissione", in particolare per lo scarico SF1, dovranno essere rendicontati i quantitativi scaricati annualmente;

- i controlli previsti nella Tabella 1.5.2 – "Inquinanti monitorati" per il camino n. 9 dovranno essere eseguiti attenendosi a quanto indicato nel "Piano di campionamento delle emissioni in atmosfera (condizioni di massimo carico)" datato 28/10/2025 e ponendo attenzione anche alla

quantità delle pelli lavorate (quale aspetto nelle strategie di campionamento).

Visti

- il D.Lgs. n.152/ 2006 “Norme in materia ambientale” ;
- la D.G.R. n. 1539 del 27/9/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni applicative”;
- la L.R. 12/2024 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
- gli artt. 19 (sulle competenze della provincia), 151 comma 4 e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto di attribuzione dell'incarico dirigenziale n. 75 del 28/07/2026;

Richiamati

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Decreto presidenziale n. 127 del 23/12/2025 di approvazione del PEG “Piano esecutivo di gestione” 2026-2028;
- il Decreto presidenziale n. 7 del 27/01/2026 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

DETERMINA

1. Di rilasciare alla ditta Faeda SpA l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività condotte nell’installazione in oggetto organizzate e gestite secondo le modalità rappresentate nella documentazione depositata agli atti e nel rispetto delle condizioni di cui al presente provvedimento; l’AIA in questione è identificata con n. 02/2026 del registro agli atti.
2. La richiamata autorizzazione sostituisce le autorizzazioni richiamate in premessa; i limiti, le prescrizioni delle autorizzazioni di cui sopra sono riportati in allegato (**Allegato 2**), che ricomprende anche quanto previsto nel Parere VIA n. 16/2024 e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; in tale allegato risultano altresì riportate altre condizioni non riferibili specificatamente alle autorizzazioni sostituite e richiamate.
3. Al fine di garantire un controllo dell'attività autorizzata la ditta dovrà procedere ad attuare un monitoraggio della stessa secondo il piano allegato (**Allegato 3**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Il citato Provvedimento Provinciale n. Reg. 239/2014 del 19/08/2014 è da intendersi revocato; si richiede allo Sportello Unico del Comune di Arzignano (VI) di provvedere alla revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale n.43 del 28/08/2014 e successive integrazioni.
5. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).

6. Di informare che

- per il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione vale quanto disposto all'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi D.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento;
- rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati per l'esercizio delle attività autorizzate;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art.29-decies, comma 9, e dall'art.29 – quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006;
- in relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo ARPAV nel corso di validità della presente autorizzazione effettuerà almeno due ispezioni Ambientali Integrate con oneri a carico del Gestore e almeno una visita in loco ogni 3 anni, fatto salvo comunque quanto previsto nel Piano di Ispezione Ambientale a livello regionale così previsto dall'art. 29 decies, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006. Per la tariffa dei controlli in questione è riferimento la DGRV 1519 del 26 maggio 2009. Qualora ne ravvedesse la necessità, la Provincia potrà disporre controlli aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art 29 - decies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società in oggetto, al comune di Arzignano, ad ARPAV - Dipartimento di Vicenza – ad Acque del Chiampe spa ed all'Ulss n. 8.

ATTESTA

1. che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
2. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021);
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente

Fausto Sanguanini

con firma digitale

Responsabile del Procedimento: ANDREA BALDISSERI